



COMUNE DI CALANGIANUS

PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEI CANONI NON RICOGNITORI

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 04/06/2015

INDICE

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE	3
ART. 2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO	3
ART. 3 CONCESSIONI	3
ART. 4 ALTRE DISPOSIZIONI GENERALI	4
ART. 5 CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE	4
ART. 6 CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO	4
ART. 7 CALCOLO DELLA SUPERFICIE SOGGETTA A CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO	5
ART. 8 TIPOLOGIE DI CONCESSIONI SOGGETTE A CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO	5
ART. 9 VALORE OCCUPAZIONE E UNITA' DI MISURA.....	5
ART. 10 TARIFFA	5
ART. 11 CALCOLO DELL'IMPORTO DOVUTO PER IL CANONE RICOGNITORIO	5
ART. 12 ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE	6
ART. 13 OCCUPAZIONI ABUSIVE	6
ART. 14 RISCOSSIONE COATTIVA	7
ART. 15 CANONE NON RICOGNITORIO E COSAP	7
ART. 16 DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA	7
ALLEGATO A) AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEI CANONI PATRIMONIALI	8

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Calangianus del Canone Patrimoniale non ricognitorio;
2. Il canone che ha natura patrimoniale, costituisce la controprestazione del godimento del bene ottenuto in concessione, e trova il suo fondamento giuridico nel rapporto bilaterale (anche se non paritario) che disciplina la concessione stessa;
3. Lo stesso è così definito: **Canone di concessione non ricognitorio** => individua la "funzione di corrispettivo", svolta dal canone, quale "vera e propria controprestazione per l'uso particolare del suolo pubblico": ed è il corrispettivo dovuto all'ente proprietario di una strada per il sacrificio del concessionario e il relativo beneficio della concessione;
4. Al fine di evitare doppia imposizione, dall'importo dovuto per Canone di Concessione non ricognitorio, è detratto quanto riscosso dal Comune per la medesima occupazione a titolo di TOSAP, qualora il COSAP non sia stato istituito.
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Il canone in parola è regolamentato:
 - dal 1° comma, dell'art. 25 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, con il quale è stabilito che *“le occupazioni a carattere permanente del demanio stradale sono consentite solo a seguito di concessioni rilasciate dai competenti uffici comunali e comportano il pagamento di un canone concessorio non ricognitorio”* in base alle prescrizioni di cui al comma 8, art. 27 del citato D.Lgs. n. 285/1992;
 - dal Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
 - dall'art. 27 dello stesso D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
 - dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per quanto concerne la modalità di determinazione per l'ente locale delle norme che regolamentano i canoni patrimoniali;
 - dalle Leggi Finanziarie, per l'imputazione a bilancio dei fondi derivanti dal gettito ottenuto con l'imposizione del canone patrimoniale.

Articolo 3

CONCESSIONI

1. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione di cui al presente Regolamento, che sono rinnovabili alla loro scadenza, indicano le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali esse sono assoggettate, la somma dovuta per l'occupazione (rivalutabile di anno in anno con apposita Deliberazione) o per l'uso concesso, nonché la durata. Il Comune può revocarli o modificarli in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

Articolo 4

ALTRE DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le concessioni permanenti in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, si conformano, alle disposizioni del presente Regolamento dalla sua entrata in vigore.
2. Le concessioni non perfezionate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, saranno rilasciate nel rispetto dei requisiti di legge e delle disposizioni del presente Regolamento.
3. Qualora vengano accertate irregolarità nelle concessioni permanenti già rilasciate, le stesse dovranno essere regolarizzate mediante l'integrazione o il rilascio di una nuova concessione, conforme alla legislazione vigente ed alle disposizioni del presente Regolamento.
4. Le norme del presente regolamento prevalgono sulle norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.
5. Forma parte integrante del presente regolamento, l'allegato A) che regola in modo dettagliato le tariffe da applicare per ogni fattispecie di occupazione.

Articolo 5

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in un'unica categoria.

Articolo 6

CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO

1. Ai sensi del 1° comma, dell'art. 25 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, le occupazioni a carattere permanente del demanio stradale sono consentite solo a seguito di concessioni rilasciate dai competenti uffici comunali e comportano il pagamento di un canone concessorio non ricognitorio in base alle prescrizioni di cui al comma 8, art. 27 del citato D.Lgs. n. 285/1992.
2. La Giunta Comunale determina annualmente, in via generale, la tariffa del canone concessorio, entro i termini stabiliti per l'approvazione del Bilancio di previsione e con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno al quale il Bilancio si riferisce.
3. In assenza di Deliberazione della Giunta, si applicano le tariffe in vigore nell'anno precedente, annualmente aggiornate in misura pari al 75% della variazione accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati, verificatesi nell'anno precedente.
4. In sede di prima applicazione la tariffa decorre dal 1° gennaio dell'anno di adozione del presente regolamento da parte del Consiglio Comunale, purché la relativa Delibera intervenga entro il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione.

Articolo 7

CALCOLO DELLA SUPERFICIE SOGGETTA A CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO

1. La superficie da assoggettare al canone di concessione non ricognitorio si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari (o all'unità nei casi specifici) con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente i decimali, se uguale o superiore a mezzo metro quadrato o lineare. In caso di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato o lineare, le stesse sono arrotondate ad un metro quadrato o lineare.
2. Le occupazioni temporanee occasionali, anche se a carattere ricorrente, non sono soggette al pagamento del canone non ricognitorio.

Articolo 8
TIPOLOGIE DI CONCESSIONI SOGGETTE A CANONE DI CONCESSIONE
NON RICOGNITORIO

1. Sono assoggettate al Canone di concessione non ricognitorio, le seguenti tipologie di concessioni permanenti per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché di aree private sulle quali risulta costituita nei modi e nei termini di legge la servitù di pubblico passaggio:
 - occupazioni relative erogazioni servizi pubblici in regime di concessione amministrativa;
2. Le occupazioni al di fuori della sede stradale sono comunque considerate, su tutto il territorio comunale, effettuate entro i limiti delle fasce di rispetto stradale e, pertanto, assoggettate al pagamento del canone non ricognitorio.
3. Le fattispecie per ogni categoria sono meglio elencate nell'allegato A) del presente regolamento.

Articolo 9
VALORE OCCUPAZIONE E UNITA' DI MISURA

1. Il valore (V) viene attribuito con riferimento alla singola tipologia di occupazione come da classificazione di cui all'allegato A) al presente Regolamento in base all'unità di misura espressa mediante le seguenti abbreviazioni:
 - m² = metri quadrati
 - ml. = metri lineari
 - cad. = cadauno
 - pl= palo
2. Qualora la tipologia di occupazione in esame non risulti direttamente rilevabile tra quelle elencate nella classificazione di cui all'allegato A), si deve procedere all'attribuzione della tipologia di cui al citato allegato avente caratteristiche quanto più prossime o similari, a quella di occupazione.

Articolo 10
TARIFFA

1. La tariffa di riferimento stabilita annualmente dall'organo competente per ciascuna delle tipologie di occupazione definite nell'elenco di cui all'allegato A) al presente Regolamento, fatta salva nuova determinazione da parte del competente organo, è comunque aggiornata dopo il primo anno, in misura pari al 75% della variazione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, verificatasi a novembre dell'anno di riferimento rispetto al mese di novembre dell'anno precedente.

Articolo 11
CALCOLO DELL'IMPORTO DOVUTO PER IL CANONE NON RICOGNITORIO

1. L'importo dovuto viene calcolato dal prodotto fra la tariffa (T) applicabile come da determina comunale allegata e il valore (V) dell'occupazione (m², ml, cad., pl), con la seguente formula: CCNR = (T x V).
2. Nell'ipotesi in cui la determinazione del canone calcolato sulla base del procedimento sopra descritto non corrisponda ai generali interessi ed esigenze di socialità dell'Ente, il concedente può assumere ulteriori specifici elementi valutativi della fattispecie da assoggettare all'applicazione del canone.

Articolo 12

ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE

1. Il Canone può essere riscosso direttamente dal Comune oppure per il tramite di Concessionario della riscossione, iscritto all'Albo previsto dall'art 53 del D.Lgs. 446/97 dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni.
2. Il pagamento del canone non ricognitorio dovrà essere effettuato entro sessanta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione da parte del competente Settore e comunque entro il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione ovvero, comunque, in assenza di concessione, entro il 31 dicembre di ciascun anno di occupazione.
3. Il settore comunale competente al rilascio dell'atto di concessione è tenuto a darne tempestiva comunicazione con cadenza non superiore al mese al soggetto affidatario della riscossione (sia nel caso di riscossione diretta, all'Ufficio competente, che nel caso di concessione a terzi, al soggetto concessionario della riscossione), anche mediante collegamenti telematici.
4. Il soggetto affidatario della riscossione provvede entro un tempo utile al rispetto dei termini cui al comma 1 del presente articolo ad inviare al titolare del rilasciando titolo concessorio un avviso di pagamento contenente gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la tariffa corrispondente e l'importo complessivamente dovuto.
5. Per le annualità successive alla prima, il suddetto canone dovrà essere versato, con le stesse modalità, entro il 31 Dicembre dell'anno in corso.
6. Per il primo anno di occupazione il canone è dovuto per dodicesimi in rapporto ai mesi di effettiva occupazione decorrenti dalla data di inizio occupazione obbligatoriamente indicata nell'atto di concessione/contratto/convenzione. I periodi di occupazione pari o superiori a 15 giorni si considerano pari a un dodicesimo del canone, i periodi inferiori si trascurano.
7. Nel caso di sanatoria di occupazioni prive del prescritto atto concessorio di occupazione, qualora la data di inizio occupazione non risulti accertabile, l'obbligo del pagamento del canone decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui viene rilasciato l'atto di concessione in sanatoria.
8. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone, il soggetto gestore dell'entrata invia al soggetto passivo un avviso con invito ad adempiere nel termine di 60 giorni. La notifica dell'avviso è effettuata anche per mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
9. La notifica dei predetti avvisi è effettuata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla data in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento.
10. Per l'omesso o parziale pagamento si applicano gli interessi moratori (regime di capitalizzazione semplice) calcolati al tasso legale di sconto con maturazione giorno per giorno.
11. Per l'omesso o parziale pagamento del canone si applica, a cura dell'affidatario della riscossione, la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 per ciascuna occupazione ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000, ferme restando le eventuali sanzioni previste a norma dell'articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs n. 285/1992.
12. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta al soggetto affidatario della riscossione, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di cinque anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione con decisione passata in giudicato del competente organo giurisdizionale.

Articolo 13 OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Per le occupazioni definite abusive, cioè prive del relativo atto di concessione o difformi dalle disposizioni previste dallo stesso, si applica un'indennità pari al canone fissato per la rispettiva tipologia di occupazione maggiorata del 50%.

2. Nel caso di installazioni abusive di manufatti il Comune può procedere all'immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.

Articolo 14 **RISCOSSIONE COATTIVA**

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate avviene:
 - mediante la procedura di cui al D.P.R. N. 602/1973;
 - mediante il sistema dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910.
2. In caso di affidamento a terzi del servizio di riscossione dei canoni patrimoniali, il procedimento di riscossione coattiva di cui al comma precedente è svolto dal concessionario, alla stessa percentuale di aggio confermata per la riscossione ordinaria del tributo.

Articolo 15 **CANONE NON RICOGNITORIO E COSAP**

1. Per i rapporti intercorrenti fra applicazione di Canone non Ricognitorio e COSAP, qualora istituita dal Comune, si richiama la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze 1/DF del 20 gennaio 2009.
2. Con riferimento all'art. 63, comma 3, del D.Lgs. 446/97, che disciplina il COSAP, si rammenta che: *“dalla misura complessiva del canone va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di Legge, riscossi dal Comune per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”*.

Articolo 16 **DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA**

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. In sede di prima applicazione, il termine per il pagamento del Canone è fissato, in deroga a quanto previsto dall'art. 12, al 31 dicembre 2015.
3. Il presente regolamento entra in vigore il 04/06/2015 e si applica dall'1/1/2015.
4. In via transitoria, per l'anno 2015, tutti i termini per la presentazione di domande di agevolazione/riduzione / esenzione, sono fissati al 30 settembre 2015.

***ALLEGATO A) AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEI CANONI PATRIMONIALI
FATTISPECIE DI OCCUPAZIONI SOGGETTE A CANONE NON RICOGNITORIO E RELATIVE
TARIFFE***

**OCCUPAZIONI RELATIVE EROGAZIONI SERVIZI PUBBLICI IN REGIME DI CONCESSIONE
AMMINISTRATIVA**

1.1 Condotture sotterranee per la distribuzione di acqua potabile, gas, energia elettrica € 1,00/ml

1.2 Condotture sotterranee relative a linee telefoniche, linee dati e simile € 2,00/ml

1.3 Pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico € 12,00/m²

1.4 Sostegni di lampade per illuminazione stradale o di linee elettriche, telefoniche o telegrafiche € 20,00 cad.

1.5 Tralicci di elettrodotto € 350,00 cad.